

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Aggiornato secondo il D.P.R. 10.09.1990 n. 285)

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 30.12.2025)

INDICE

| | |
|--|----|
| PARTE I - NORME GENERALI..... | 5 |
| Art. 1 Oggetto | 5 |
| Art. 2 Competenze | 5 |
| Art. 3 Responsabilità del Comune..... | 5 |
| Art. 4 Atti a disposizione del pubblico | 5 |
| Art. 5 Disposizioni | 6 |
| Art. 6 Piano Regolatore Cimiteriale | 6 |
| Parte II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI..... | 7 |
| Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori | 7 |
| Parte III - FERETRI..... | 7 |
| Art. 8 Deposizione della salma nel feretro..... | 7 |
| Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri..... | 7 |
| Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti | 8 |
| Art. 11 Fornitura gratuita di feretri..... | 9 |
| Art. 12 Piastrina di riconoscimento | 9 |
| Parte IV POLIZIA DEI CIMITERI | 9 |
| Art. 13 Ricevimento dei cadaveri | 9 |
| Art. 14 Reparti speciali nel cimitero..... | 9 |
| Art. 15 Ammissione nei reparti speciali | 10 |
| Art. 16 Orario | 10 |
| Art. 17 Giorni di sepoltura..... | 10 |
| Art. 18 Disciplina dell'ingresso | 10 |
| Art. 19 Comportamenti vietati nell'interno del cimitero | 11 |
| Art. 20 Cerimonie all'interno del Cimitero | 11 |
| Art. 21 Epigrafi | 11 |
| Art. 22 Materiali, fiori e piante ornamentali..... | 12 |
| Parte V - TRASPORTI FUNEBRI | 12 |
| Art. 23 Modalità del trasporto e percorso | 12 |
| Art. 24 Trasporti funebri | 12 |
| Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento..... | 12 |
| Art. 26 Norme generali per i trasporti | 13 |
| Art. 27 Riti religiosi | 13 |
| Art. 28 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività..... | 13 |
| Art. 29 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione..... | 13 |

| | |
|--|----|
| Art. 30 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero | 14 |
| Art. 31 Trasporti all'estero o dall'estero..... | 14 |
| Art. 32 Trasporto di ceneri e resti..... | 14 |
| Parte VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE | 14 |
| Art. 33 Inumazioni e tumulazioni - Termini..... | 14 |
| Art. 34 Inumazioni | 15 |
| Art. 35 Cippo..... | 15 |
| Art. 36 Tumulazione | 15 |
| Art. 37 Deposito provvisorio..... | 17 |
| Parte VII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE..... | 18 |
| Art. 38 Esumazioni ordinarie | 18 |
| Art. 39 Esumazione straordinaria..... | 18 |
| Art. 40 Estumulazioni | 18 |
| Art. 41 Esumazioni ed estumulazioni - Oneri | 19 |
| Art. 42 Raccolta delle ossa | 19 |
| Art. 43 Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti..... | 20 |
| Parte VIII - CREMAZIONE | 20 |
| Art. 44 Crematorio | 20 |
| Art. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione | 20 |
| Art. 46 Urne cinerarie..... | 21 |
| Parte IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE..... | 21 |
| Art. 47 Sepulture private..... | 21 |
| Art. 48 Durata delle concessioni..... | 22 |
| Art 48 bis - Concessioni pregresse (vedi artt. 88 e 89 precedente reg.)..... | 23 |
| Art. 48 ter- Sepulture private, tumulazioni pregresse e mutamento del rapporto concessorio | 23 |
| Art. 49 Modalità di concessione | 23 |
| Art. 50 Uso delle sepolture private..... | 24 |
| Salvo quanto già previsto dall'art. 48, le tombe di famiglia possono essere concesse: | 24 |
| Art. 51 Manutenzione, canone annuo, affrancazione | 24 |
| Art. 52 Divisione, subentri | 25 |
| Art. 53 Rinuncia a concessione | 25 |
| Art. 54 Rinuncia a concessione di aree libere..... | 26 |
| Art. 55 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione | 26 |
| Art. 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua..... | 26 |
| Art. 57 Revoca | 27 |
| Art. 58 Decadenza | 27 |
| Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza..... | 28 |
| Art. 60 Estinzione | 28 |

| | |
|---|----|
| Parte X LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO | 28 |
| Art. 61 Accesso al cimitero | 28 |
| Art. 62 Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri | 29 |
| Art. 63 Responsabilità – Polizza fideiussoria | 30 |
| Art. 64 Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo | 30 |
| Art. 65 Introduzione e deposito di materiali | 30 |
| Art. 66 Orario di lavoro | 30 |
| Art. 67 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti | 31 |
| Art. 68 Vigilanza | 31 |
| Art. 69 Obblighi e divieti per il personale del Cimitero | 31 |
| Parte XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI..... | 32 |
| Art. 70 Funzioni - Licenza..... | 32 |
| Art. 71 Divieti..... | 32 |
| Parte XII - DISPOSIZIONI VARIE | 32 |
| Art. 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti | 32 |
| Art. 73 Registro delle sepolture | 32 |
| Art. 74 Scadenziario delle concessioni..... | 33 |
| Art. 75 Costo dei servizi cimiteriali..... | 33 |
| Art. 76 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali | 33 |
| Parte XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI | 34 |
| Art. 77 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio..... | 34 |
| Art. 78 Abrogazioni | 34 |

PARTE I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e della Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.

Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi delle normative vigenti. Competono esclusivamente al Comune le funzioni previste dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Tutte le operazioni cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, avverranno a cura del personale comunale o di ditte appaltatrici.

E' compito del Responsabile di Stato Civile autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.

Art. 3 Responsabilità del Comune

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Art. 5 Disposizioni

Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito Piano Regolatore Cimiteriale, adottato dal Consiglio Comunale, determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 6 Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce la necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.

Il Piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. Nell'elaborazione del Piano si dovrà tenere conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale, sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistemi di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni e cremazioni;

Nel Cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) Campi di inumazione comuni;
- b) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) Campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- d) Tumulazioni individuali (loculi);
- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f) Cellette ossario;
- g) Nicchie cinerarie;
- h) Ossario comune;
- i) Cinerario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture in essi previste risulta dalla planimetria allegata al Piano Regolatore Cimiteriale.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni dieci anni il Comune è tenuto a verificare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Parte II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, all'occorrenza anche avvalendosi di apposite strutture dell'A.S.L. o di altri Comuni.

Parte III - FERETRI

Art. 8 Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente la caratteristica di cui agli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è avvenuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente medico dei servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9 Verifica e chiusura dei feretri

La chiusura del feretro è fatta dalla ditta di Onoranze Funebri incaricata.

Il Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o personale all'uopo delegato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

In particolare deve essere garantita la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 10 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 60, potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prevedendo, se del caso il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, alla sola presenza dell'incaricato al servizio.

Se la salma proviene da un altro Comune, deve essere verificata la corrispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del titolo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita autocertificazione rilasciata dall'Impresa di Onoranze Funebri.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 11 Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera b) sub. 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 12 Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Parte IV POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 13 Ricevimento dei cadaveri

Nei cimiteri comunali, a norma dell'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del citato regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate. Possono essere altresì ricevuti:
 - a) I cadaveri di persone che non avevano più la residenza nel Comune di Frugarolo per essere ospitate in case di riposo;
 - b) I cadaveri di persone delle quali i coniugi risiedano nel Comune o i coniugi siano già sepolti in Frugarolo.
 - c) I cadaveri di persone nate nel Comune di Frugarolo.
 - d) I resti mortali di genitori, figli e collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune (limitatamente agli ossari ed alle cellette cinerarie);
 - e) I cadaveri di persone già residenti nel Comune di Frugarolo per un periodo non inferiore a 20 anni ininterrotti.

Art. 14 Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 15 Ammissione nei reparti speciali

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 14, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere il coniuge, i discendenti o gli eredi, nell'ordine.

Art. 16 Orario

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

1. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 17 Giorni di sepoltura

Le sepolture hanno luogo nei giorni feriali.

Per situazioni eccezionali e gravi motivi il Sindaco potrà autorizzare le sepolture nei giorni festivi, in accordo con il Responsabile di Stato Civile.

Art. 18 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 19 Comportamenti vietati nell'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e/o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fiori fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 20 Cerimonie all'interno del Cimitero

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 21 Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture, come meglio specificato nel Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e può contenere le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in dialetto, nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette devono essere, in ogni caso, indicati: il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati, nonché il numero identificativo della Concessione. Le lettere, i vasi porta-fiori, i portalumini e le cornici porta-foto devono essere conformi alle tipologie ed ai materiali prescritti dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 22 Materiali, fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscano, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto ai servizi cimiteriali provvederà a rimuoverli.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali potrà rimuovere d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Parte V - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 23 Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Le A.S.L. esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri nel caso si avvisi l'esistenza di un rischio sanitario.

Art. 24 Trasporti funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 25 Trasporti gratuiti e a pagamento

1) I trasporti funebri possono essere a pagamento o gratuiti:

- a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 11, la sosta lungo il percorso;

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.

3) Qualora il trasporto venga effettuato a spalle, senza l'impiego di mezzi di trasporto, è gratuito.

Art. 26 Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 29 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 27 Riti religiosi

I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 28 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 29 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata l'autocertificazione rilasciata dall'Impresa di Pompe Funebri relativa alla conformità del feretro.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero,

ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta alla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dal comma 1.

Art. 30 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di richiesta scritta degli interessati.

Art. 31 Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 32 Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Parte VI - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 33 Inumazioni e tumulazioni - Termini

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il Dirigente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 3 giorni.

In quest'ultimo caso, l'Ufficio di Stato Civile concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'operazione di inumazione/tumulazione.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine concordato di cui sopra senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare ad uno degli interessati, disporrà la tumulazione nel loculo di proprietà, ove disponibile, ovvero l'inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile, come prescritto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Art. 34 Inumazioni

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) Comuni: sepolture della durata di dieci anni, decorrenti dalla data del seppellimento, effettuate in campo comune e assegnate gratuitamente esclusivamente nei casi di persone indigenti, appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis della Legge 28 febbraio 2001, n. 26;

negli altri casi, l'inumazione in campo comune è soggetta al pagamento delle tariffe comunali vigenti;

b) Private: sepolture di durata anche superiore a dieci anni, effettuate in aree date in concessione.

1. Sono inumazioni le sepolture nella terra, sia nei campi comuni che in aree private. La durata minima delle inumazioni nei campi comuni è di dieci anni dal giorno del seppellimento. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune, con spese a carico degli interessati secondo quanto previsto dall'art. 75.

2. Compatibilmente con le esigenze dei campi comuni, il Cimitero dispone di aree e manufatti riservati a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria).

3. L'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera e le relative caratteristiche tecniche e strutturali delle sepolture private sono determinate dall'apposito Piano Regolatore Cimiteriale, in relazione ai vari sistemi costruttivi ammessi (murature, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici.

4. I privati possono installare, in conformità al Piano Regolatore Cimiteriale Comunale, oltre al cippo, un copritomba di superficie complessiva, tipologia e dimensione conformi agli standard fissati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a totale carico dei richiedenti o dei loro aventi causa.

Art. 35 Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 del piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 (rimozione manufatti previa diffida) e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 36 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette ossario o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

4. All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati, si instaura l'obbligo dell'iscrizione sulla lastra frontale di rivestimento della muratura, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, dei dati anagrafici di cui all'art. 21.

5. Tutte le operazioni relative alla chiusura dei loculi e delle cellette comunali saranno assicurate, in via esclusiva, dal Comune.

Art. 37 Deposito provvisorio

Compatibilmente con le disponibilità, a richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in un loculo, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa. La concessione è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno richiesto in concessione un'area allo scopo di edificarvi una sepoltura privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda, corredata dal relativo versamento, di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, il cui progetto sia già stato approvato.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

La durata del deposito è limitata al periodo per l'ultimazione dei lavori ed è fissata dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, da prestare anche a mezzo di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, nella misura pari al costo del loculo occupato.

La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, avere operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e durata fino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Finale dei Lavori.

L'estumulazione dal loculo di deposito provvisorio per la definitiva sistemazione, ai fini della tariffa da applicarsi, non è da considerarsi straordinaria, ma si applica esclusivamente la relativa tariffa prevista.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Parte VII - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 38 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie sono regolate secondo quanto previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie saranno eseguite tutti gli anni nel periodo **dal 1° ottobre al 30 aprile** e regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Entro il 1° luglio e almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi contenenti indicazione dei campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio recapito.

I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio di Stato Civile, saranno avvisati dell'esumazione con lettera raccomandata.

I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto.

Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

E' compito del personale che esegue l'esumazione stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Se il processo mineralizzante non risulta completato e, se non sussiste domanda di diversa collocazione, la salma stessa sarà ri-inumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del Codice Civile, sarà inviata alla cremazione a spese del Comune e le ceneri derivanti collocate nel cinerario comune.

Art. 39 Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè **dal 1° ottobre al 30 aprile**

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente medico del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. il quale dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 40 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;

- su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- 4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, firmato dal Segretario comunale, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
- 5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio, allo scadere delle rispettive concessioni o su richiesta come da comma 3.
- 6. I resti mortali completamente mineralizzati saranno:
 - A) Raccolti, su richiesta di parte, in cassette per resti ossei, destinate a celle ossario, colombari o tombe di famiglia in concessione; o in tombe di famiglia in concessione;
 - B) Trasferiti, senza ulteriori oneri per gli interessati, nell'ossario comune;
- 7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione vi sono le seguenti soluzioni:
 - A) salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, per un ulteriore periodo di durata non superiore a 10 anni, sino al compimento della mineralizzazione del cadavere. Tale periodo di inumazione è fissato dal turno di rotazione dell'area di insediamento;
 - B) su richiesta di parte, nuovamente tumulati in tombe di famiglia o trasferiti in altro cimitero;
 - C) su richiesta di parte, e sussistendo notevole disponibilità di colombari, ritumulati in loculi dati nuovamente in concessione
- 8. cremati, nel rispetto dei meccanismi stabiliti dall'art. 3 del DPR 254/03 e del vigente Regolamento comunale in materia, per disposizione dell'ufficiale di stato civile e previo accordo con gli interessati.
- 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 41 Esumazioni ed estumulazioni - Oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal Comune e possono essere affidate a ditte esterne.

Gli oneri saranno a carico dei parenti del defunto, o di persone che intendano prendersi cura dei resti, secondo quanto previsto dall'art. 75.

Art. 42 Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte di parenti o da persone interessate aventi diritto.

Art. 43 Rinvenimenti e disponibilità dei materiali rinvenuti

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Gli oggetti rinvenuti nel corso di esumazioni od estumulazioni devono essere sottoposti ad operazione di lavaggio e disinfestazione prima di essere riconsegnati ai richiedenti.

4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli.

5. L'eventuale ricavato dalle alienazioni sarà impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

6. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

7. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

8. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne siano sprovvisti, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

9. Le opere aventi valore artistico o storico, rientranti nelle disposizioni di tutela del vigente "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero od in altro luogo idoneo.

Parte VIII - CREMAZIONE

Art. 44 Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 45 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, **nonchè della L. 130 del 30 marzo 2001 e L.R. 31 ottobre 2007, n. 20**, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Art. 46 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari del comma precedente.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
6. L'ossario può contenere un numero massimo di quattro urne cinerarie (suddivisi tra ossarietti e urne cinerarie) .
7. In caso di sepoltura con feretro, è consentita la tumulazione di un massimo di due urne cinerarie. In assenza di feretro, è consentito il collocamento di un massimo di quattro urne cinerarie.

Parte IX - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

Art. 47 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per famiglie.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento in unica soluzione e non rateizzabile del corrispettivo di cui all'apposito tariffario, nella misura prevista dall'Amministrazione Comunale.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi del T.U.E.L., previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a. la natura della concessione e la sua identificazione, nonché il numero di posti salma, di urne cinerarie o di resti mortali realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/e;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro familiare);
 - e. l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - g. nel caso di tumulazione di più urne cinerarie all'interno della medesima sepoltura, l'indicazione nominativa dei defunti le cui ceneri sono collocate nel manufatto.
10. Qualora non sia reperibile il titolo concessorio, l'Ufficio comunale competente procede alla ricostruzione della concessione mediante l'esame dei pagamenti effettuati, individuando il soggetto che ha corrisposto il corrispettivo e le eventuali indicazioni riportate nella causale del versamento, al quale viene attribuita la concessione.
11. Ogni variazione dei nominativi indicati nell'atto di concessione **richiesta volontariamente dal concessionario, e non derivante da subentro mortis causa**, comporta la stipula di un **nuovo atto di concessione**, con decorrenza di un **nuovo periodo di durata** secondo quanto previsto dal presente Regolamento, **con applicazione delle tariffe vigenti** e previo pagamento del relativo corrispettivo. Restano ferme le disposizioni in materia di subentro di cui all'art. 52.

Art. 48 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatti salvi i diritti acquisiti di cui al comma 7.
2. La durata delle concessioni è fissata come segue:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate a sepolture per famiglie e collettività, quali cappelle e tombe di famiglia;
 - b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie o mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o, comunque, per le sepolture individuali in tumulazione;
 - d) in 10 anni per le sepolture individuali a campo di inumazione (campo a terra), con possibilità di rinnovo.
3. La durata della concessione decorre dalla data di stipula del relativo contratto.
4. È consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, al raggiungimento dei 30 anni di tumulazione.
Il massimo prolungamento consentito è pari alla durata iniziale della concessione.
Per il prolungamento della concessione è dovuto il corrispettivo stabilito in tariffa (proporzionato al periodo).
5. Le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate come segue:
 - a) le concessioni perpetue mantengono il loro carattere di perpetuità, salvo che l'Ente, nei casi previsti dalla normativa vigente e con motivato provvedimento, disponga la trasformazione della concessione in concessione a tempo determinato, stabilendone la durata;
 - b) le concessioni di durata decennale a campo di inumazione (campo a terra) sono confermate per 10 anni, con possibilità di rinnovo alle condizioni vigenti, previo pagamento del corrispettivo stabilito in tariffa.

Art 48 bis - Concessioni pregresse (vedi artt. 88 e 89 precedente reg.)

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le concessioni cimiteriali assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere disciplinate, con riferimento alla durata della concessione, dalle disposizioni contenute nel relativo atto di concessione originario.

Art. 48 ter– Sepolture private, tumulazioni pregresse e mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni cimiteriali relative a sepolture private sussistenti anteriormente all'entrata in vigore del Regio Decreto 21 dicembre 1942, n. 1888, per le quali non risulti stipulato un formale atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale, quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso della sepoltura.

2. Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento del diritto derivante dall'istituto dell'immemoriale avvenga in via amministrativa, anziché tramite ordinario procedimento giurisdizionale. In tal caso, il medesimo provvedimento definirà le procedure, la documentazione richiesta e gli altri elementi necessari per l'adozione del provvedimento del Sindaco di riconoscimento. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono altresì richiedere di rinunciare a tale diritto e di trasformare contestualmente la concessione in una a tempo determinato.

3. Il Comune può prevedere la voltura o il subentro nelle concessioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, regolando le procedure e la documentazione necessaria a comprovare la legittimazione dei richiedenti.

4. Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità, le procedure e le eventuali contestazioni che il Comune può avanzare ai concessionari, al fine di rendere effettiva la facoltà di rinuncia e trasformazione di cui al comma 2.

Art. 49 Modalità di concessione

1. La sepoltura individuale privata di cui al 3° comma, lettera a) dell'art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per loculi e le poste individuali, dei resti o cenere per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore del richiedente di età superiore ai 65 anni che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado ovvero che gli unici parenti o affini entro il 4° grado siano affetti da disabilità tale da non consentire loro di provvedere, anche in futuro, agli adempimenti connessi alla sepoltura del richiedente, o sia coniuge superstite del defunto.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale di cui al comma precedente.

Art. 50 Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 48, le tombe di famiglia possono essere concesse:

- A) Ad una o più persone specificate;
- B) Ad una o più famiglie;
- C) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Fra gli aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia di cui alle lettere A) e B) sono compresi, rispetto agli intestatari:

1. Coniugi
2. Fratelli e sorelle;
3. Parenti ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado ed i rispettivi coniugi;
4. Persone legate da vincoli affettivi, coabitanti in vita
5. I rapporti di parentela e affinità sono quelli previsti dagli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.

Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera C) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario. Non potrà essere fatta concessione di aree o cappelle a soggetti o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

Il diritto d'uso delle sepolture private si intende esercitabile fino al completamento della capienza del sepolcro.

In caso di carenza di loculi disponibili è concessa tumulazione provvisoria, fino a tre anni; in questo caso la quota "una tantum" è fissata dalla Giunta Comunale.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun di diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 51 Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e **i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone**, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, previa diffida, il Comune provvede, con provvedimento motivato, alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 52 Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione il D.P.R. n. 445/2000 e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 50, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento delle intestazioni è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 50, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione ovvero 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede d'ufficio, alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 53 Rinuncia a concessione

La rinuncia alla concessione di loculo o celletta si manifesta nei seguenti casi:

1. lo stesso non sia stato occupato da salma o resti (perché in contrasto con art. 49 comma 1);
2. essendo stato occupato il loculo o la celletta in tempi pregressi, la salma o i resti siano stati trasferiti in altro luogo dello stesso cimitero o ad altro cimitero.

3. Nel primo caso, al concessionario o agli aventi titolo che rinunciano alla concessione spetta il rimborso di una somma pari al 90% dell'importo netto **versato al Comune al momento del rilascio della concessione**, a condizione che la rinuncia intervenga entro cinque anni **dalla data della concessione**. Decorso tale termine, non è dovuto alcun rimborso.
4. Nel secondo caso spetterà al concessionario:
 - una somma pari al 50% della somma netta versata, in caso di rinuncia entro il 10° anno dalla concessione;
 - una somma pari al 30% della somma netta versata, in caso di rinuncia oltre il 10° anno e sino al 20° anno dalla concessione;
 - nessun rimborso, in caso di rinuncia oltre il 20° anno dalla concessione.

Relativamente al punto 2 del 1° comma del presente articolo, il Comune rientrerà in libero possesso del loculo o celletta contestualmente alla rimozione del feretro o dei resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.

Art. 54 Rinuncia a concessione di aree libere

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

1. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione (non è stata costruita la cappella privata);
2. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione, o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario rinunciante, od agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari al 50% della somma netta versata al Comune al momento della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.

Art. 55 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree con parziale o totale costruzione, salvo i casi di decadenza, quando:

1. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa, e lo comunichi entro 24 mesi dall'assegnazione;
2. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile, a cura del concessionario, da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50% della somma netta versata al Comune al momento della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli od a condizione alcuna.

Art. 56 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 3 dell'art. 47, a condizione che gli stessi siano liberi o liberabili, a cura del concessionario, da salme, ceneri o resti.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma calcolata come segue:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, qualora non siano ancora trascorsi i 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa

in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, per ogni anno intero di residua durata;

- c) per concessioni perpetue, qualora siano trascorsi i 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.
 - d) Il rimborso è sempre corrisposto al netto delle spese sostenute per la liberazione del loculo, le quali restano a carico del concessionario.
2. Qualora la salma non fosse già mineralizzata, la cremazione è effettuata a carico del concessionario, prima dell'effettiva liberazione del manufatto.
- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni di alcun tipo.

Art. 57 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli eventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58 Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 51;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, ove reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 59 Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronuncia la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, in assenza di specifiche richieste, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Responsabile del Servizio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
3. Nel caso la costruzione sia irrecuperabile, le opere murarie saranno smantellate a cura e spese del nuovo concessionario.

Art. 60 Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 50 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Parte X LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

Art. 61 Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi su istanza al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
3. Nella domanda di autorizzazione dovrà essere indicato il numero di Codice Fiscale ed allegata la documentazione di cui all'art. 90 comma 9, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai fini dell'accertamento dell'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sulla regolarità contributiva dell'impresa.
4. Il personale delle imprese, o comunque ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve recare un cartellino identificativo con l'indicazione del nome e cognome e la denominazione o ragione sociale dell'impresa da cui dipende, secondo quanto prescritto dall'art. 36-bis commi 3, 4, 5 della Legge 04.08.2006 n. 248; l'elenco di tale personale deve essere preventivamente comunicato al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.
5. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.

6. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio Tecnico.

7. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

8. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

9. E' previsto un rimborso forfettario per consumo energia elettrica ed acqua necessari per l'esecuzione delle opere indicato nell'allegato "A".

Art. 62 Permessi di costruire sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'Ufficio Tecnico del Comune. Saranno soggetti al rilascio del Permesso di Costruire a seguito di esame da parte della Commissione Igienico Edilizia, dovendo osservare le disposizioni normative edilizie vigenti e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel Piano Regolatore Cimiteriale.

Nel caso in cui si fosse interessati all'acquisto di Edicole Funerarie, il Concessionario dovrà far uso del progetto redatto e proposto dall'Ufficio Tecnico, già preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale e dunque ivi depositato, il Concessionario stesso sarà tenuto alla sola presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

Nel caso di assegnazione da parte del Comune di Edicole Funerarie esistenti, il Concessionario per apportare eventuali modifiche interne, dovrà presentare una Denuncia di Inizio Attività per le eventuali varianti.

Nel caso di varianti essenziali di cui sopra e/o al progetto in corso d'opera, le stesse dovranno essere richieste in base alle vigenti normative.

Le concessioni in uso di aree per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture mediante tumulazione individuale per famiglie, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto entro 6 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

I lavori di edificazione, comunque, dovranno essere completati entro 24 mesi dalla data del rilascio del Permesso di Costruire o dalla consegna della Denuncia di Inizio Attività.

Per motivi da valutare da parte del Responsabile del Settore Tecnico, ai termini predetti può essere concessa una proroga massima di 6 mesi, su giustificata richiesta degli interessati o nel caso di manifesti eventi straordinari.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta entro i limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le sepolture private non possono avere accesso diretto dall'esterno del cimitero.

La manutenzione delle sepolture private spetta ai Concessionari, per le parti da loro costruite o installate. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione, che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, per lavori di tinteggiatura ed interventi di pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc., è sufficiente una Comunicazione rivolta al Settore Tecnico Comunale.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune, sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione di cui sopra, il Comune provvederà alla dichiarazione della decadenza della Concessione.

Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una Concessione e l'altra, il Comune provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

I Concessionari di sepoltura privata hanno la facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico, lapidi ricordo e similari, nel rispetto delle caratteristiche e tipologie prescritte dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale.

Art. 63 Responsabilità – Polizza fideiussoria

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. I permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati alla presentazione di una specifica polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a copertura dei danni al patrimonio comunale che si possono verificare durante i lavori, per un importo non inferiore ad €. 5.000,00. La polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, avere operatività entro 15 gg. a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale e durata fino al rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo Finale dei Lavori.

Art. 64 Recinzione delle aree di cantiere - Materiali di scavo

Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere lo spazio assegnato a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei cantieri, per evitare eventuali danni a visitatori o personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e tempestivamente ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Dello smaltimento dovrà essere prodotta idonea documentazione.

Art. 65 Introduzione e deposito di materiali

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi consentiti e secondo gli orari di cui agli artt. 66 e 67.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori per lo sgrossamento di materiali.

Per esigenze di servizio, in particolari circostanze, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ghiaia ed ogni altro materiale da costruzione, così come da attrezzature e macchinari di cantiere.

Art. 66 Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è ricompreso entro l'orario di apertura del Cimitero. E' comunque vietato lavorare nei giorni festivi e durante le cerimonie funebri.

Art. 67 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Nei sette giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e nei cinque giorni successivi alla stessa, le imprese dovranno sospendere tutte le attività lavorative entro l'area del Cimitero, previo smontaggio degli apprestamenti (armature, ponteggi, ecc.) ed allontanamento delle attrezzature e dei materiali di cantiere, lasciando l'area di lavoro adeguatamente recintata e dotata di idonei mezzi e servizi di protezione collettiva.

Art. 68 Vigilanza

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ed adottare ogni provvedimento previsto dalla legge.

Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e provvede allo svincolo della polizza fideiussoria.

Art. 69 Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque acceda nell'area cimiteriale.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero;
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Parte XI - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prestazioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 71 Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Parte XII - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "Persone Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero Comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

Art. 73 Registro delle sepolture

Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto un Registro delle Sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto Registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

Il Registro è documento probatorio dell'assegnazione e delle successive variazioni avvenute nelle rispettive concessioni.

Ad ogni posizione di Registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul Registro viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso ed ogni modificazione o cessazione che ivi si verifica.

Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- le generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data e il numero di repertorio generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 74 Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo Scadenziario delle Concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile dell'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo.

Art. 75 Costo dei servizi cimiteriali

Sono dovuti i diritti fissi previsti per legge.

Viene determinato un costo ed applicato agli interventi che richiedano la presenza e la manodopera di operatori cimiteriali.

L'elenco dettagliato delle attività ed i relativi costi compaiono nell'Allegato "A". Elenco e costi saranno soggetti ad aggiornamento periodico.

Art. 76 Smaltimento dei rifiuti cimiteriali

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si provvederà nel rispetto delle normative vigenti.

Parte XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 77 Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'”immemoriale” quale presunzione *iuris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 78 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e pertanto cessano di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Mortuaria finora vigente, nonché tutti gli atti e provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento e con esso incompatibili.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 30/12/2025 con delibera N. 38/2025

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal

IL SEGRETARIO COMUNALE

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data

IL SEGRETARIO COMUNALE
